



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza

Master di II livello in Diritto dell’Ambiente

Tesi di fine corso su

“Acque di scarico e rifiuti liquidi: criteri distintivi nella fase di accertamento degli illeciti ambientali ”

Dott. Dino Padovani

**COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
DELLA CITTA’ DI ALATRI (FR)**

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I. Le nozioni di acque di scarico e rifiuti liquidi nell'evoluzione della normativa ambientale.

PARAGRAFO 1. La legge Merli e lo scarico indiretto. Pag. 1

PARAGRAFO 2. Dal decreto Ronchi al decreto legislativo n. 152/1999. Lo scarico indiretto diviene rifiuto allo stato liquido. Pag. 3

PARAGRAFO 3. La definitiva demarcazione della linea di confine tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale. Pag. 8

CAPITOLO II. L'apporto della giurisprudenza nella definizione della linea di confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi.

PARAGRAFO 1. I primi pronunciamenti in materia. Pag. 13

PARAGRAFO 2. Il consolidamento degli indirizzi prevalenti. Pag. 17

PARAGRAFO 3. Le recenti pronunzie della Cassazione penale. Pag. 19

CAPITOLO III. La prassi applicativa tra scarichi e rifiuti liquidi nella fase di accertamento degli illeciti ambientali.

PARAGRAFO 1. Lo scarico in vasca ed i pozzi neri. Pag. 22

PARAGRAFO 2. Gli scarichi nelle reti fognarie Pag. 24

PARAGRAFO 3. La fertirrigazione Pag. 27

CONCLUSIONI Pag. 29

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA Pag. 30

INTRODUZIONE

Il presente lavoro intende affrontare una questione di primaria importanza nella difesa dell' ambiente dall' inquinamento: la distinzione tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi. Il problema, infatti, risulta oggi (dopo l'instancabile opera della migliore dottrina e le consolidate pronunzie della giurisprudenza di merito) sostanzialmente risolto grazie al definitivo assetto, dato dal legislatore alla materia nel revisionato testo unico ambientale, modificato in ultimo dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Eppure, la tematica merita opportuni approfondimenti e studi, dal momento che troppo spesso la pratica spicciola presenta all'operatore casi concreti, che possono essere adeguatamente affrontati e risolti solo con un preliminare bagaglio di conoscenze specialistiche.

Distinguere, insomma, acque di scarico e rifiuti liquidi è cosa ben lontana da una pura ed astratta dissertazione accademica, bensì è tema concreto, dalla cui risoluzione consegue la differente applicazione di discipline normative e/o di sanzioni, rispettivamente in materia di acque di scarico o in materia di rifiuti.

La fine dello scarico indiretto e la definitiva demarcazione della linea di confine tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi appare oggi l' epilogo di un lungo percorso, iniziato con la vecchia legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge Merli) e conclusosi solo con il nuovo testo unico ambientale.

Di tale percorso normativo, facilitato dagli apporti della dottrina e della giurisprudenza, cercheremo di dare conto nelle pagine che seguono.

CAPITOLO I. Le nozioni di acque di scarico e rifiuti liquidi nell'evoluzione della normativa ambientale.

PARAGRAFO 1. La legge Merli e lo scarico indiretto.

La legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) aveva per oggetto gli scarichi “ *di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo* “. Conseguentemente, sotto il profilo sanzionatorio, la legge citata stabiliva che “ *chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo I della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.*”

La corretta linea di confine con la normativa in materia di rifiuti fu successivamente segnata dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che, all'articolo 9, coerentemente stabiliva quanto segue: “ *Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private* ”.

Fin dai primi studi sulla disciplina normativa, dettata dalla legge Merli, apparve, comunque, chiara l'estrema ampiezza riconosciuta al termine “ *scarico* ”:

Lo scarico¹, infatti, poteva essere, come recitava la norma, di qualsiasi tipo, pubblico o privato, diretto o indiretto, senza che rilevassero i modi, con i quali il refluo finiva per essere assorbito nel corpo ricettore. (che poteva, a sua volta, essere indifferente la pubblica fognatura o il suolo o il sottosuolo).

La stessa giurisprudenza di legittimità, come si vedrà più diffusamente nel successivo capitolo, elaborava una nozione dello scarico, talmente estesa da ricomprendervi qualsiasi sversamento di reflui o di rifiuto liquido.

¹ Lo stesso Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento di talune sostanze pericolose prevedeva gli scarichi indiretti e l'obbligatorietà di un'autorizzazione specifica per l'eliminazione dei reflui. Lo scarico indiretto veniva definito come “ *l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I e/ o II dell'allegato dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo* ”.

Come se ciò non bastasse, la eccessiva latitudine del concetto di scarico veniva asserita anche sotto altro profilo.

Nonostante qualche isolata voce contraria, infatti, venivano considerati scarichi, disciplinati dalla legge Merli, anche gli scarichi saltuari o finanche quelli occasionali. Nella pratica, anche un solo sversamento di un reflu, effettuato per il tramite di una autobotte, finiva per essere considerato scarico e quindi sottoposto alla disciplina in materia di “ *tutela delle acque dall'inquinamento* ”.

Il trasportatore, infatti, nel caso di specie, avrebbe dovuto preventivamente ottenere un'autorizzazione allo scarico, ai sensi della legge 319/1976, anche quando il collegamento funzionale con il corpo ricettore fosse interrotto. Queste erano le conseguenze giuridiche immediate e dirette, causate dalla nozione di scarico assunta.

Lo scarico non implicava, in alcun modo, “ *uno stabile collegamento tra la fonte e il terminale dello scarico, né la continuità dello scarico stesso* “. ²

La dottrina maggioritaria fece sentire la propria voce dissenziente sul punto, ritenendo che si potesse parlare di scarico, solo ove lo stesso presentasse, almeno, caratteri minimi di continuità e permanenza nel tempo, escludendo, di converso, dal novero degli scarichi, immissioni del tutto occasionali.³

Nonostante ciò, le Sezioni Unite della Cassazione affermavano che anche uno scarico singolo ed episodico valesse, ai fini penali, come scarico, poichè potenzialmente capace di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico - ambiente protetto dalla norma. ⁴

Prima della riforma, operata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il rapporto tra la disciplina delle acque di scarico e quella sui rifiuti, poteva, quindi, essere riassunta⁵ come di seguito:

- il d.p.r. n. 915/1982 doveva servire a disciplinare tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti;

² Cassazione penale 6 ottobre 1982, Marzaduri, in Foro it., Rep. 1983, voce acque pubbliche, n. 105

³ “ *Lo scarico occasionale, pur di fatto coincidendo spesso con uno scarico indiretto, deve essere tenuto concettualmente separato da quest'ultimo. Ed infatti mentre il concetto di scarico indiretto attiene essenzialmente alle modalità con cui lo svasamento avviene, lo sversamento episodico riguarda la continuità temporale dell'immissione, ossia il fatto che la stessa non venga effettuata in continuo ... Possono quindi esservi scarichi indiretti ma non occasionali e scarichi diretti ma occasionali.* “ Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo di L. Prati e G. Galotto IPSOA 2008

⁴ Cassazione, sez. un, 13 luglio 1998 Montanari, in Guida al diritto, 1998, fasc. 44, p. 94.

⁵ Cassazione, sez. un, 27 settembre 1995, Forina, in Rivista Giuridica dell'Ambiente, 1996, 678, con nota di P. Giampietro, ed in Foro it. , 1996, II, c. 150.

- la legge n. 319/1976, invece, valeva a regolamentare la materia degli scarichi ed il rapporto tra il refluo ed il suo corpo ricettore.

PARAGRAFO 2. Dal Decreto Ronchi al Decreto Legislativo 152/1999. Lo scarico indiretto diviene rifiuto allo stato liquido.

L'entrata in vigore del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ripropose, di nuovo e da subito, le forti difficoltà di coordinamento tra la normativa sui rifiuti e la disciplina in materia di scarichi.

Il c.d. decreto Ronchi, infatti, all'articolo 8 comma, lettera e), recependo integralmente quanto previsto dalla direttiva europea 91/156/CEE, stabiliva quanto segue: “ *sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto...in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge...le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido* “.

Dalla semplice lettura della norma richiamata, si evidenzia come il decreto Ronchi⁶ si proponesse, in maniera palese, come normativa quadro di settore in materia di inquinamento con una deroga specifica per il settore degli scarichi idrici. Tale deroga, però, risultava, a sua volta, solo parziale, dal momento che essa riguardava solo le “ *acque di scarico dirette* “. Gli stessi rifiuti liquidi, invece, restavano assoggettati alla disciplina generale dei rifiuti.

In altre parole, il D. Lgs 22/1997 voleva disciplinare e disciplinava tutti i rifiuti, fossero essi solidi o liquidi, mentre restavano estranee dal suo campo di applicazione unicamente le “ *acque di scarico* “.

Lo scarico delle acque reflue continuava, infatti, ad essere disciplinato dalla “ legge Merli “.

La giurisprudenza⁷ veniva, ben presto, chiamata ad affrontare il problema e la Suprema Corte, sul punto, così si esprimeva: “ nonostante l'articolo 8, lettera e), D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , che esclude dal campo di applicazione del decreto *le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido* non contenga più un espresso richiamo alla legge n.

⁶ Estratto dalla relazione del Dott. M. Santoloci nel seminario “ Le indagini di polizia giudiziaria in campo ambientale: metodologie, casi, esempi pratici “. Arenzano (GE) - 31 marzo 2006.

⁷ Cassazione penale, sez. III, 23 maggio 1997, Bacchi, in Foro it., 1997 II c. 762, con nota di richiamo di V. Paone e con nota di G. Amendola. Nello stesso senso, cfr. Cassazione penale, sez. III., 21 maggio 1997, Beciani, secondo cui “ rientrano nella normativa sui rifiuti le operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi o liquidi, con esclusione delle operazioni - concernenti i liquidi - attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina della legge n. 319 ”.

319 del 1976, la linea di discriminazione tra le due normative risiede ancora nella nozione di scarico; infatti, la locuzione, *acque di scarico* è da ritenersi sinonimo di *scarichi*, intesi quali sostanze liquide o comunque convogliabili nei corpi recettori in condotta, mentre l'esclusione dei rifiuti allo stato liquido serve per ribadire la pregressa distinzione fra le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti; permane dunque quale criterio discretivo quello secondo cui i due distinti regimi giuridici possono trovare applicazione, ciascuno nel proprio ambito, anche per i medesimi tipi di reflui e possono talora regolare fasi diverse della medesima operazione...”.

Ad analogo conclusione giungeva, poco dopo, la Corte Costituzionale,⁸ che, con riferimento ai rapporti tra normativa sui rifiuti e legge n. 319/1976, così si esprimeva. “ il recente D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, pur abrogando esplicitamente il D.P.R. n. 915 del 1982, tuttavia ne mantiene la stessa impostazione rispetto alla regolamentazione degli scarichi idrici, dato che, all'art. 8, lett. e), ricomprende espressamente, nel proprio ambito disciplinare, distinguendoli dalle *acque di scarico, i rifiuti allo stato liquido*, usando proprio gli stessi termini dell'art. 2, 28 comma, lett. d), della direttiva 75/442/CEE, che, appunto, il D.P.R. n. 915 recepiva ed attuava “.

La sentenza della Consulta, quindi, mirava a ribadire l'obbligatorietà dell'autorizzazione per ogni fase e per ogni operazione del processo di smaltimento dei rifiuti, compresi quelli allo stato liquido.

Non si può, infine, non accennare in questa sede ad una pronuncia, del tutto isolata della Cassazione⁹, secondo la quale, muovendo dalla definizione di rifiuto, contenuta nel decreto Ronchi, si affermava che il D. Lgs 22/1997 sarebbe stato applicabile solo ai rifiuti liquidi, espressamente indicati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER), riportato nell'allegato A al decreto. Gli scarichi di acque reflue, invece, derivanti da insediamenti civili o produttivi, non compresi nel CER dovevano continuare ad essere disciplinati dalla legge Merli.

⁸ Corte Costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, in *Foro it.*, 1998, I, c. 2345, e *Ambiente – Consulenza e pratica per l'impresa*, Ipsosa, 1998, p. 1027, con nota critica di L. Butti, *Normativa sugli scarichi e normativa sui rifiuti: quali i rapporti?* 7

⁹ Cassazione penale, sez.III, 13 febbraio 1998, Ciurletti, in *Foro it.*, 1999, II, c. 115, ed in *Ambiente – Consulenza e pratica per l'impresa*, Ipsosa, 1998, p. 612 con nota critica di S. Beltrame.

La dottrina migliore ¹⁰ si oppose a tale soluzione prospettata, ricordando che: “ il catalogo CER ha compiti meramente ricognitivi, statistici ed esemplificativi e, in quanto tale, esso non è esaustivo...Se dunque il figurare nel catalogo nulla dice, in termini giuridici, sulla sussistenza o meno di un rifiuto, il CER non può essere riconducibile alla nozione di scarico o di rifiuto allo stato liquido “.

Solo nel 2004, tornando sul tema, la Cassazione, ¹¹ *re melius perpensa*, mutò radicalmente il proprio indirizzo, affermando che: “ l’inclusione di una sostanza nel CER non può costituire un criterio legislativo di identificazione della nozione di rifiuto, giacchè esso contiene semplicemente un elenco non esaustivo, e tecnicamente aggiornabile, delle sostanze che possono rientrare nelle sedici categorie legislativamente definite.”

I rapporti tra la disciplina dei rifiuti e quella delle acque di scarico trovava, comunque, un primo punto fondamentale di approdo solo con il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Tale decreto prevedeva, infatti, una rivoluzionaria definizione del termine “ scarico “ , che non lasciava più spazio ad equivoci, spazio risultato, invece, utile allo costruzione giuridica del vecchio “ scarico indiretto “.

A norma dell’articolo 2, comma 1, lettera bb) del D. Lgs 152/1999, infatti, lo scarico veniva definito come “ *qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione* “.

Dopo le chiare asserzioni riportate dalla norma citata, dottrina e giurisprudenza convennero sulla ormai definitiva scomparsa del c.d. scarico indiretto.

Correttamente, si ragionava, infatti, nel senso che, se per scarico si doveva, conformemente al nuovo dettato normativo, intendere solo il riversamento diretto nei corpi recettori del refluo, ebbene, laddove, al contrario, si fosse assistito ad una interruzione di tale collegamento tra la fonte dello sversamento ed il corpo ricettore, si

¹⁰ P.Giampietro, Quanta ressa ai confini tra le “ acque di scarico” e i “ rifiuti ” in *Ambiente – Consulenza & pratica per l’impresa*, Ipsa, 1998, p. 717 ss.

¹¹ Cassazione penale, sez.III, 21 aprile 2004, n. 18347.

doveva necessariamente parlare di un vero e proprio rifiuto liquido e non più di uno scarico, seppure indiretto.

La nuova nozione dello scarico, data dal D. Lgs. 152/1999, tracciava, in maniera netta e per la prima volta, un solco tra la normativa in materia di rifiuti e la normativa in materia di acque di scarico.

I rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue, di cui il detentore si disfi senza sversamento nei corpi recettori, avviandoli allo smaltimento, rientravano esclusivamente nella disciplina dei rifiuti.

Lo scarico indiretto, semplicemente, non era più uno scarico, ma un vero e proprio rifiuto liquido costituito, da acque reflue. In altri termini, quello che nel nuovo contesto definitorio conta è non più la differenza della sostanza, bensì il diverso modo di trattare la sostanza stessa.

In altre parole,¹² ciò che rilevava era l'esistenza o meno di un sistema stabile di collettamento, che assicurasse la continuità tra il ciclo produttivo che genera il refluò ed il corpo ricettore. Quando tale sistema fosse risultato interrotto, allora non si aveva più a che fare con delle acque di scarico, bensì con dei rifiuti liquidi, con le inevitabili conseguenze applicative.

Di conseguenza,¹³ la nuova costruzione di geografia politica e giuridica del settore presentava il rifiuto liquido del decreto Ronchi come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo scarico diretto, costituivano una specie di sottocategoria particolare che esulava dal campo regolamentativo dello stesso decreto Ronchi e venivano disciplinate dal nuovo decreto 152/1999. Laddove tale scarico cessava, invece, di essere diretto e veniva realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via indiretta, tale interruzione trasformava il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido.

Alla luce degli approfondimenti riportati, la dottrina migliore¹⁴, nel difficile intreccio normativo tra i due decreti n. 22/1997 e 152/1999, così finiva per distinguere:

¹² L. Prati e G. Galotto Op. cit. IPSOA 2008

¹³ www.tuttoambiente.it “ In tema di scarico di rifiuti liquidi” di Stefano Maglia e Maurizio Santoloci ” 13.09.1999 9

¹⁴ “ Rifiuti, acqua e altri inquinamenti / tecnica di controllo ambientale “ di M. Santoloci quarta edizione Laurus Robuffo - Roma 2005 Parte seconda p. 328.

- rifiuti liquidi di tipo ordinario: rifiuti soggetti integralmente al D. Lgs 22/1997;

- acque reflue o di processo o di scarico diretto: acque di scarico, soggette interamente, previa autorizzazione della P. A., alla disciplina di deroga del D. Lgs 152/1999 dalla fase di produzione alla fase di depurazione fino al riversamento mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore;

- rifiuti liquidi costituiti da acque reflue: rifiuti liquidi, identificabili negli ex scarichi indiretti, riversati in fusti o vasche, disciplinati integralmente dal D. Lgs 22/1997.

Il sistema normativo descritto trovava, infine, una sua ideale chiusura nell'articolo 36 (così intitolato: *Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane*) del D. Lgs 152/1999, ove si leggeva che “ 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2. In deroga al comma 1, l' autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. “

Concludendo, si può dire che l'articolo 8 del decreto Ronchi e l'articolo 36 del D. Lgs 152/1999 finissero per l'essere due facce della stessa medaglia, in un rapporto di reciproca correlazione circolare, in virtù del quale il rifiuto liquido, se diviene scarico diretto, esce dal primo cerchio (decreto Ronchi) ed entra nel secondo (D. Lgs 152/1999) e, viceversa, se il riversamento diretto del refluo verso il corpo ricettore si spezza, non si avrà più uno scarico ed in base all'articolo 36 citato si torna nell'alveo del decreto Ronchi.

PARAGRAFO 3. La definitiva demarcazione della linea di confine tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale.

Le apparenti certezze, raggiunte in tema di distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi, nel vigore delle discipline del decreto Ronchi e del D. Lgs 152/1999, vennero, ben presto, messe in discussione.

La nuova definizione di scarico avrebbe, infatti, dovuto comportare la necessaria esclusione dalla disciplina del D. Lgs 152/1999 di ogni diverso tipo di immissione, come quelle effettuate tramite autobotti o quelle che fuoriescono da vasche aziendali, in cui siano stati depositati rifiuti liquidi. Le immissioni di tal fatta avrebbero dovuto trovare disciplina esclusiva nell'ambito del decreto Ronchi sullo smaltimento dei rifiuti.¹⁵

Le prime decisioni della giurisprudenza¹⁶ sembravano riconoscere in maniera definitiva la scomparsa dello scarico indiretto. Tuttavia, altre decisioni della Suprema Corte, di segno diametralmente opposto, finirono, di fatto, per riaprire i termini della questione del confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi. Non si può tacere, sin d'ora, che, anche in campo europeo, l'inclusione dello scarico indiretto nella disciplina delle acque era stata già affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nelle sentenze van Rooij (C – 231/97) e Nederhoff (C – 232/97), proprio sulla base della definizione di inquinamento contenuta nella direttiva 76/464/ CEE (articolo 1, n. 2, lett. e)¹⁷, del tutto identica a quella presente nel D. Lgs 152/1999.

Lo scarico indiretto, quindi, era tutt'altro che “ morto “ ed il tentativo di farlo rivivere sembrava nascere da una forte diffidenza verso la capacità espansiva della nuova definizione¹⁸ di coprire tutte le potenziali forme di immissione di reflui nell'ambiente.

¹⁵ La prima formulazione del D. Lgs 152/1999 prevedeva, altresì, la “ immissione occasionale”, disciplinata dagli articoli 54 comma 1 e 59 comma 5 del D. Lgs 152/1999, consistente in una immissione episodica di rifiuti, o comunque di sostanze inquinanti, in un corpo ricettore. Il successivo D. Lgs 258/2000 eliminerà tale forma di immissione, che risultava dirompente rispetto ai criteri distintivi che la normativa aveva introdotto.

¹⁶ Le decisioni della giurisprudenza saranno trattate più diffusamente nel capitolo successivo.

¹⁷ “ lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque ”.

¹⁸ Vedasi V. Paone, in *Foro. It.*, 2001, II, c. 164.

Al futuro “ testo unico ambientale “ , previsto in attuazione della delega operata dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308, si affidarono le speranze di una risoluzione della complessa antinomia tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi.

Il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006 ed impropriamente definito come “ Testo Unico Ambientale “ o ancor peggio, “ Codice dell’Ambiente ” ¹⁹ fornì una originaria definizione di scarico, ben diversa da quella contenuta nel precedente D. Lvo 152/1999. Le diversità delle due discipline normative possono essere utilmente colte attraverso la tabella di raffronto, di seguito rappresentata:

definizione di scarico	
D. Lvo 152/1999 articolo 2, comma 1, lett. bb)	D. Lvo 152/2006 Articolo 74, comma 1, lett. ff)
<i>Qualsiasi immissione <u>diretta</u> <u>tramite condotta</u> di acque reflue <u>liquide, semiliquide e comunque convogliabili</u> nelle acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione</i>	<i>Qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione</i>

Come si può meglio evidenziare nella tabella di raffronto proposta, il Legislatore del 2006 eliminò due elementi nella definizione dello scarico (sono le parole sottolineate nella tabella):

1. un elemento fisico: lo stato del reflu.
2. un elemento gestionale: la convogliabilità diretta; ²⁰

Quanto al primo elemento, appare effettivamente evidente che nella nuova nozione non c’era più alcun riferimento allo stato fisico di quanto immesso in un corpo ricettore. Tuttavia, il termine acqua reflua apparve al legislatore sufficiente ad evocare il senso della liquidità, senza necessità di dover far ricorso ad ulteriori locuzioni, che, in

¹⁹ S. Maglia, G. Galotto e A. Sillani: “ *Il Testo Unico Ambientale commentato dagli esperti* “ Ed. Irnerio, 2011 e S. Maglia: “ *Codice dell’Ambiente* ” commentato con la giurisprudenza - ventiduesima ed. CELT 2012 12

²⁰ “ *Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo testo unico ambientale* “ di M. Santoloci in Rivista Silvae – Anno II n. 5.

passato erano stato foriere di numerosi equivoci. In altre parole, se la nozione dello scarico ed il conseguente discrimine con il rifiuto liquido dovevano trarsi non dalla natura e dallo stato fisico della sostanza, bensì, più correttamente, dal corpo ricettore e dalle modalità dello scarico, ebbene allora non aveva più senso logico e pratico continuare ad affannarsi a descrivere il reflu. Non a caso, infatti, il decreto legislativo 152/2006 manteneva immutato, rispetto al decreto legislativo 152/1999, l'elenco dei corpi recettori, indicati in una sorta di numero chiuso in: “*acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria* “. Qualsiasi corpo ricettore diverso da quelli indicati non poteva costituire, ai fini della normativa del nuovo testo unico ambientale, un vero e proprio corpo ricettore, nel quale potesse confluire un'acqua reflua. Di conseguenza, qualsiasi scarico in una infrastruttura, diversa dai corpi recettori indicati dalla norma, finiva per trasformare lo scarico in rifiuto liquido. (es. un camion o una vasca non sono corpi recettori e quindi non potranno ricevere scarichi, bensì solo rifiuti liquidi).

Problemi ben più gravi sembrò destare, invece, l'eliminazione nella nuova definizione di scarico data dal legislatore del 2006 dell'inciso “*diretta tramite condotta* ”, presente nella formulazione del 1999. Taluni, frettolosamente lessero l'abolizione dell'inciso come un evidente ritorno allo scarico indiretto, risalente ai tempi della Legge Merli.

In realtà, anche in questa modifica, il legislatore aveva semplicemente tentato di rispondere a reali esigenze di chiarezza. Se, infatti, i corpi recettori dovevano restare sempre gli stessi e non potevano aversi corpi recettori diversi da quelli prestabiliti, risultava chiaro allora che qualsiasi mezzo si fosse frapposto tra la fonte del reflu ed il corpo ricettore questo avrebbe finito per impedire al “*concetto di scarico di venire ad esistenza* “. ²¹ L'eliminazione dell'inciso “*tramite condotta* “ ed altresì dell'inciso “*comunque convogliabili* ” serviva, infine, a sgomberare il campo da talune interpretazioni preordinate, che volevano ricollegare al concetto di condotta solamente una “*tubatura* “ in modo tale che tutte le altre forme di immissione illecite sarebbero rimaste prive di sanzione. ²² Non si sarebbe potuto applicare, infatti, la disciplina degli scarichi, perché non c'era la

²¹ Op. citata di M. Santoloci in Rivista Silvae – Anno II n. 5.

²² Cass, Pen. Sez. III, 1774 del 16 febbraio 2000.

condotta diretta e né poteva trovare facile applicazione la disciplina dei rifiuti, facendo leva su un presunto scarico indiretto.

Nonostante la nozione di scarico, introdotta dal D. Lvo 152/2006, fosse, alla luce delle spiegazioni fornite, chiara e corretta, il legislatore, ancora una volta, forse per rispondere ai troppi dubbi avanzati, ha proceduto alla ennesima modifica dell'articolo 74, comma 1, lett. ff) del testo unico ambientale. Alla luce della modifica, operata dal D. Lvo 16 gennaio 2008, n. 4, oggi è scarico: “ *Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.* “.

La nuova formulazione dello scarico è finalmente chiara ed anche se essa non reca, a differenza del D. Lvo n. 152/1999, il termine “ *diretta* “ , sta di fatto che per scarico oggi può intendersi solo e soltanto l'immissione nel corpo ricettore tramite condotta o comunque tramite sistemi di canalizzazioni, anche se non costituito da tubazioni. Laddove le immissioni, al contrario, non siano dirette, si avrà non uno scarico o uno scarico indiretto, come si diceva nel vigore della legge Merli, bensì un “ non scarico “ o meglio ancora un rifiuto liquido, disciplinato dalla normativa sui rifiuti.

La caratteristica primaria ed ineludibile perché possa oggi parlarsi giuridicamente di scarico è che vi sia la connotazione specifica del “ *diretto* ” . Ove manchi tale connotazione, lo scarico torna ad essere semplicemente una sottospecie della più ampia categoria dei rifiuti liquidi, disciplinata dalla parte quarta del testo unico ambientale.

In sintesi, si può correttamente affermare che il c.d. secondo correttivo del Testo Unico Ambientale del 2008 incentra, di nuovo, la definizione di scarico su due elementi:

- 1) l'esistenza di un sistema di stabile di collettamento;
- 2) la continuità tra il ciclo produttivo che produce il refluo ed il corpo ricettore.

Quanto al primo elemento, affermare che il sistema di collettamento deve essere stabile sta a significare che la fonte di uno scarico non può mai essere una entità mobile. Ciò non significa che lo scarico debba essere continuo, poiché lo stesso potrebbe anche essere, invece, di natura stagionale, purché però resti collegato ad una struttura fissa.¹⁴ Il termine collettamento, inoltre, ribadisce che, ai fini della configurabilità di uno

scarico, non è indispensabile una tubazione o una condotta, ma che è sufficiente, invece, anche un qualsiasi altro sistema, perfino un ruscellamento.²³

Ai fini definitori in argomento, non rileva, infine, la presunta natura inquinante o meno dello scarico, un tempo ritenuta, invece, requisito anch'esso necessario perché si potesse parlare di scarico.

Costituisce conferma degli assunti sostenuti il chiaro tenore letterale dell'articolo 185 comma 2 lettera a) del D. Lvo 152/2006, come modificato dal D. Lvo n. 205/2010, che, infatti, così recita: “ ...Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico;.... “.

In questa nuova definizione dell'articolo 185 citato è stato eliminato l'inciso “ *eccettuati i rifiuti allo stato liquido* “, che, in precedenza, seguiva alla indicazione delle acque di scarico. Tale modifica risulta opportuna, dal momento che l'inciso eliminato non aveva alcuna utilità per l'interprete. L'articolo 185 del D. Lgs 152/2006 si trova, infatti, nella parte quarta del testo unico ambientale, dedicata ai rifiuti, e va da sé che se le acque di scarico non divengono scarichi in senso proprio non possono uscire dall'ambito regolamentare della disciplina sui rifiuti (parte IV del testo unico ambientale) per entrare nella disciplina delle acque di scarico. (parte III del testo unico ambientale).

Altrettanto opportunamente, il titolo dell'articolo 185 citato non parla più semplicisticamente di “ Limiti al campo di applicazione “ , ma più correttamente di “ Esclusioni dall'ambito di applicazione “.

Sul punto, il Santoloci così argutamente commenta: “ *la novella normativa apportata dal D. Lgs n. 205/2010 sulla regola generale del confine tra scarichi e rifiuti liquidi ci appare esatta e puntuale. E forse utile per limare qualche dubbio residuale su questo importante punto di disciplina giuridica.* “ .²⁴

²³ “ Il concetto di scarico: la definizione normativa. Analisi e commento. Videorelazione con supporto di diapositive 15 cura del Dott. M. Santoloci.

²⁴ “ Scarichi & Scarichi “ di M. Santoloci e V. Vattani pag. 67.

CAPITOLO II. L'apporto della giurisprudenza nella definizione della linea di confine tra acque di scarico e rifiuti liquidi.

PARAGRAFO 1. I primi pronunciamenti in materia.

Come già anticipato nel capitolo precedente, le pronunzie della Cassazione penale, relative all'applicazione della Legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) sono molto numerose. Tali pronunzie si caratterizzano, in maniera monolitica, innanzitutto per l'ampia estensione riconosciuta al concetto di scarico. Costituiva, infatti, indirizzo giurisprudenziale, consolidato della Cassazione, che anche uno scarico, a carattere episodico o isolato, dovesse ricadere nell'ambito della Legge Merli. L'articolo 1 della legge citata, da cui si traeva il concetto di scarico, non esigeva, infatti, una continuità o una “ *reiteratezza* ” di immissioni e l'espressione legislativa non sembrava consentire, secondo tale giurisprudenza, interpretazioni riduttive della sua portata. La norma comprendeva ogni scarico, fosse esso continuo o isolato, purché di materiale liquido, in qualunque modo effettuato, e perciò anche mediante trasporto dal luogo di formazione con l'uso di un mezzo vettore e successivo deposito su uno dei corpi recettori previsti.

La prima pronunzia di fondamentale rilievo, nel senso indicato, è, comunque, la già citata sentenza della Cassazione penale sezione III, del 25 novembre 1982, ric. Marzaduri. In tale pronunzia, si afferma, in maniera netta che il dettato dell'articolo 1 della Legge Merli riguarda gli scarichi di qualsiasi tipo, siano essi diretti o indiretti, perché effettuati, trasportando i liquami con autobotti.

A tale pronunzia, ne seguiranno altre di identico tenore.²⁵

²⁵ Cass. pen. sez. III, 23 luglio 1987, n. 8458 (ud. 13 maggio 1987) Ric. Piersanti; Cass. pen. sez. III, 7 settembre 1987, n. 9776 (ud. 30 aprile 1987) Ric. Baruchello; Pret. pen. Amelia, 23 settembre 1987, Imp. Di Nicola e altri; Cass. pen. sez. un., 16 novembre 1987, n. 11594 (ud. 10 ottobre 1987, n. 10) Ric. Ciardi; Cass. pen. sez. III, 10 dicembre 1987, n. 12685 (ud. 7 ottobre 1987, n. 1717) Ric. Durgoni; Cass. pen. sez. III, 18 dicembre 1987, n. 12947 (ud. 21 ottobre 1987) Ric. Milone; Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 1988, n. 1867 (ud. 7 ottobre 1987, n. 1708) Ric. Inguscio; Cass. civ. sez. III, 16 aprile 1988, n. 4727 (ud. 24 novembre 1987, n. 2086) Ric. Nasciuti; Cass. pen. sez. III, 26 aprile 1988, n. 5032 (ud. 17 febbraio 1988, n. 330) Ric. Gremmo; Cass. pen. sez. III, 21 luglio 1988, n. 8318 (ud. 11 gennaio 1988) Ric. Mattuizzi; Cass. pen. sez. III, 4 novembre 1988, n. 10794 (ud. 17 febbraio 1988) Ric. Mezzetti; Cass. pen. sez. III, 16 dicembre 1988, n. 12505 (ud. 8 aprile 1988) Ric. Ghedini; Cass. pen. sez. III, 14 aprile 1989, n. 5673 (ud. 22 marzo 1989) Ric. Dall'Ora; Cass. pen. sez. III, 13 settembre 1989, n. 12092 (ud. 6 luglio 1989) Ric.

Appare opportuno però, ai fini della presente indagine, ricordare almeno la sentenza della Cassazione penale, Sezione III, 20 novembre 1993, n. 10575 (udienza 23 settembre 1993) Ric. Cilento, ove si affermava che: “ *La L. 10 maggio 1976, n. 319 costituisce il corpo normativo organico più significativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, avendo per oggetto, tra l'altro, «la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo» (art. 1, primo comma, lettera a). Le norme contenute in tale legge, quindi, si riferiscono anche a quelle particolari forme di scarico dei reflui di un insediamento (produttivo o civile) che consistono nello stoccare i residui liquidi in vasche a tenuta stagna per poi conferirli ad un trasportatore che li smaltisce in via definitiva conferendoli ad una discarica autorizzata ovvero scaricandoli in uno dei recapiti indicati nella citata disposizione.*” Sulla stessa linea, si può ricordare anche la pronuncia della Cassazione penale, Sezione III, 31 maggio 1995, n. 6382 (udienza del 14 aprile 1995) Ric. Mansi, che ribadiva “ *In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 1 L. 10 maggio 1976, n. 319 comprende nella nozione di scarico (per il quale è richiesta l'autorizzazione amministrativa) qualsiasi versamento di reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato, poiché quel che conta è il risultato, che consiste nell'attivazione di uno sversamento di reflui al suolo e nelle acque «superficiali, sotterranee, interne e marine».*”

Una vera e propria svolta nella giurisprudenza, dedicata alla questione dei difficili rapporti tra acque di scarico e rifiuti liquidi, è rappresentata, però, dalla notissima sentenza della Cassazione penale, sezioni unite, 13 dicembre 1995, n. 12310 (udienza del 27 settembre 1995) Ric. Forina.

Chicco; Cass. pen. sez. III, 26 settembre 1989, n. 12916 (ud. 28 settembre 1988) Ric. Ferrari; Cass. pen. sez. IV, 8 gennaio 1990, n. 48 (ud. 16 novembre 1988) Ric. Zadra; Cass. pen. sez. III, 4 ottobre 1990, n. 13158 (ud. 16 luglio 1990) Ric. Cappio; Cass. pen. sez. III, 5 luglio 1991, n. 7180 (ud. 27 maggio 1987) Ric. Lombardi; Cass. pen. sez. III, 26 settembre 1991, n. 9986 (ud. 3 giugno 1991) Ric. Bernabei ed altri; Cass. pen. sez. III, 13 gennaio 1992, n. 202 (ud. 10 dicembre 1991) Ric. Zazzaretti; Cass. pen. sez. III, 3 marzo 1992, n. 2330 (ud. 20 gennaio 1992 n. 132) Ric. Veronesi e altro; Cass. pen. sez. III, 25 maggio 1992, n. 6303 (ud. 27 aprile 1992) Ric. Alvisi; Cass. pen. sez. III, 16 marzo 1995, n. 2673 (ud. 7 dicembre 1994) Ric. Quarino;

La pronunzia si fa apprezzare dal lettore, innanzitutto, per la chiarezza con la quale vengono ripercorsi i precedenti indirizzi giurisprudenziali, che si vogliono apertamente ricondurre ad unità.²⁶

Prima di ogni altra considerazione, nella pronunzia in esame si riconosce che la individuazione teorica dei campi di intervento dei due provvedimenti legislativi fondamentali (L. n. 319 del 1976 e D.P.R. n. 915 del 1982) “ *non può essere operata in base al mero dato lessicale, poiché i termini «smaltimento» e «scarico» non sempre sono usati in modo univoco, ma talora in senso intercambiabile* ”.

Nel merito, invece, la sentenza procede, andando alla ricerca di validi criteri discretivi per la risoluzione della *vexata questio*.

Tra questi, appare fondamentale ricordarne almeno due. Il primo criterio individuato si lega alla constatazione che il D.P.R. n. 915 avrebbe dovuto regolare l'intera materia dei rifiuti ed in essa, come cerchio concentrico minore, si sarebbe dovuta inserire, poi, la normativa attinente agli scarichi.

Il secondo criterio, cui si fa riferimento, guarda, invece, alle caratteristiche fisiche della sostanza, che, se solida, avrebbe dovuto trovare la sua collocazione nel decreto n. 915 e, di conseguenza, sfuggire al campo di applicazione della legge del 1976.

La sentenza, a conclusione del proprio articolato iter argomentativo, adotta un ultimo, ma decisivo, criterio di discriminare tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi, così riassunto: “ *il decreto n. 915 del 1982 disciplina tutte le singole operazioni di smaltimento (es.: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami, con esclusione di quelle fasi, concernenti i rifiuti liquidi (o assimilabili), attinenti allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla L. n. 319 del 1976, con l'unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi, che sono, sotto ogni profilo, regolati dal D.P.R. n. 915* ”.

Il profondo solco, tracciato dalla sentenza Forina del 1995, fu avvalorato dalla pronunzie successive, che, oramai, si videro costrette ad abbandonare la teorizzazione

²⁶ Vengono richiamate, infatti, in sentenza, le seguenti pronunzie: Cassazione penale sezione III, del 25 novembre 1982, ric. Marzaduri; Cass. pen. sez. III, 12 febbraio 1988, n. 1867 (ud. 7 ottobre 1987, n. 1708) Ric. In guscio; Cass. pen. n. 9875 del 18 settembre 1992 Ric. Crulli; Cass. civ. sez. III, 16 aprile 1988, n. 4727 (ud. 24 novembre 1987, n. 2086) Ric. Nasciuti; Cass. pen. sez. III, 3 marzo 1993, n. 2578 Ric. D'Auria; Cass. pen. sez. III, 5 luglio 1991, n. 7180 (ud. 27 maggio 1987) Ric. Lombardi; Cass. pen. sez. III, 26 settembre 1991, n. 9986 (ud. 3 giugno 1991) Ric. Bernabei ed altri;

del c.d. “ scarico indiretto “. ²⁷ La Cassazione sul punto, così infatti si esprimeva: “ *L'immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati da terzi autorizzati (c.d. imprese di autospurgo) non costituisce una condotta di «scarico» soggetta al regime autorizzatorio della legge n. 319/1976, bensì una distinta operazione di «stoccaggio» di rifiuti, allo stato liquido, contemplata e disciplinata esclusivamente dal D.P.R. n. 915/1982 come «fase» tipizzata della più ampia nozione di «smaltimento». Infatti, da un lato, solo l'immissione diretta da insediamento nel corpo ricettore costituisce il presupposto per l'applicazione del regime autorizzatorio della legge n. 319/1976; d'altro lato, la natura «a tenuta stagna» dei pozzi in questione impedisce qualsiasi percolamento nel suolo o in falda, e perciò ogni scarico.» ²⁸*

L'entrata in vigore del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, prima, e del D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152, poi, finì per spostare i termini della questione (ancora non sopita) in esame su dati normativi diversi, dei quali si cercherà di dare conto nel paragrafo successivo, attraverso l'esame delle relative pronunzie della Cassazione.

²⁷ Cass. pen. sez. III, 17 giugno 1997, n. 5734 (ud. 7 maggio 1997) Ric. Manfredi E.; Cass. pen. sez. III, 9 aprile 1998, n. 4280 (ud. 13 febbraio 1998) Ric. Ciurletti G.; Cass. pen. sez. III, 17 giugno 1998, n. 7221 (ud. 18 maggio 1998) Ric. Daniele A.; Cass. pen. sez. II, 16 dicembre 1998, n. 13209 (ud. 7 ottobre 1998) Ric. Guarniero;

²⁸ Cass. pen. sez. III, 20 giugno 1996, n. 2078 (c.c. 7 maggio 1996) Ric. Cilento;

PARAGRAFO 2. Il consolidamento degli indirizzi prevalenti.

La prima pronunzia della Cassazione penale, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 152/1999, è la sentenza n. 2358 del 3 agosto 1999. Essa interviene a segnare i confini, certamente più netti, tra la normativa sui rifiuti e quella sulle acque, decretando la fine del c.d. scarico indiretto. Nella sentenza, infatti, si legge che: “ ... il decreto legislativo n. 22/1997 sostituisce il concetto di scarico con quello di acque di scarico, laddove, all'art. 8 lett. e), esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti «le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido». In tal modo il legislatore ha opportunamente reso omogenei i due termini di confronto, nel senso che se prima si confrontava un fenomeno dinamico quale lo scarico idrico definito dall'art. 1 della legge 319/1976 con un elemento statico quale il rifiuto, per se stesso considerato come oggetto, ora si confrontano due elementi omogenei, staticamente considerati come oggetti (acque di scarico e rifiuti). ...non sembra dubbio che la regolazione più razionale di questi confini è quella tracciata dalle succitate sentenze delle sezioni unite (Cass. pen., sez. un., 13 dicembre 1995 n. 12310, ud. 27 settembre 1995, Forina, rv. 202899) e della Corte costituzionale (n. 173 dell'8-20 maggio 1998). Questa impostazione, in sostanza, prendendo atto della coincidenza parziale tra acque di scarico e rifiuti liquidi, assume come unico criterio di discriminazione tra le due discipline, non già la differenza della sostanza, bensì la diversa fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla disciplina della tutela delle acque solo la fase dello «scarico», cioè quella della immissione diretta nel corpo ricettore....Ad avviso di questo collegio, quindi, non sembra dubitabile la scomparsa di quello che la giurisprudenza qualificava come scarico indiretto, ovvero la sua trasformazione in rifiuto liquido. Più esattamente, dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 152/1999, se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico (indiretto) per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. ”.

Sul punto, opportunamente, la dottrina migliore commentava: “ L'ex scarico indiretto disciplinato dalla vecchia Legge Merli è dunque scomparso. Questo concetto non esiste più né²⁰ a livello regolamentativo né a livello di principio. Quello che una volta, vigente la pregressa disciplina

della legge n. 319/1976 veniva regolamentato come “ scarico indiretto “ oggi è un ordinario rifiuto liquido (costituito da acque reflue) disciplinato secondo i principi generali del decreto Ronchi sui rifiuti. “

29

La nuova definizione legislativa di scarico doveva, quindi, comportare la netta esclusione dalla disciplina del D. Lgs 152/1999 di ogni diverso tipo di immissione, come quelle effettuate attraverso autobotti o altri mezzi idonei.

Effettivamente, le pronunzie successive alla sentenza n. 2358 del 3 agosto 1999 sembrarono mantenerne inalterata l'impostazione di fondo.³⁰ La Cassazione, più tardi, confermava, infatti, che: “ *L'immissione non autorizzata di acque reflue industriali senza il tramite di una condotta, o di un sistema di convogliabilità, non è punita ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, attesa la nozione di scarico contenuta nell'articolo 2, comma secondo lett. b. del citato decreto, dovendosi diversamente configurare l'ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti (liquidi) sanzionata dall'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22* ”³¹.

Eppure, però, non si può tacere dell'esistenza di una serie di sentenze, che, da subito, tendevano a riaprire la questione. Tali pronunzie,³² negando una portata dirimente alla necessità della condotta nella nuova definizione di scarico, data dal D. Lgs 152/1999, finivano per qualificare come scarico anche il lavaggio di autobotti in una vasca a tenuta stagna. La teorizzazione dello scarico indiretto mostrava, quindi, di avere ancora seguito, pur essendo oramai alle porte l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico Ambientale.³³

²⁹ da www.tuttoambiente.it: In tema di scarico e rifiuti liquidi di Stefano Maglia e Maurizio Santoloci. 13.09.1999;

³⁰ Cass. pen. sez. III, 14 settembre 1999, n. 2774 (c.c. 3 settembre 1999 Ric. Rivoli); Cass. pen. sez. III, 26 Ottobre 1999, n. 12186 (ud. 30 settembre 1999) Ric. Bosso; Cass. pen. sez. III, 1 dicembre 2000, Freudiani, in Ambiente & Sicurezza, 2001, f. 1, p. 112; Cass. pen. sez. III, 28 febbraio 2001, n. 8337 (ud. 18 dicembre 2000) Ric. Moscato A;

³¹ Cass. pen. sez. III, 14 marzo 2003 n. 12005 (ud. 04.02.2003); Cass. pen. sez. III, 21 aprile 2004, n. 18347 (ud. 11 marzo 2004); Cass. pen. sez. III, 17 maggio 2005, n. 18218 (ud. 14 aprile 2005);

³² Cass. pen. sez. III, 14 giugno 1999, in Rivista giuridica dell'Ambiente, 2000, p. 84; Cass. pen. sez. III, 5 novembre 1999 n. 12576 (28 settembre 1999) Cass. pen. sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12186, Bosso; Cass. pen. sez. III, 23 maggio 2000, Banelli, in Foro it, 2001, II, c. 164, con nota di V. Paone

³³ da lexambiente.it: *Lo scarico indiretto dopo il D.Lgs 152/1999: una morte solo apparente?* L.Prati

PARAGRAFO 3. Le recenti pronunzie della Cassazione penale.

La nuova definizione della nozione di scarico, contenuta all'articolo 74 lettera ff) del decreto legislativo 152/2006, sembrò, in un primo momento, dare nuova linfa ai sostenitori dell'ammissibilità giuridica degli scarichi indiretti.

In realtà, l'opera della giurisprudenza della Cassazione penale ha, oggi, sgomberato definitivamente il campo da ogni interpretazione fuorviante.³⁴

La Cassazione, infatti, pur riconoscendo l'inopportuna modifica normativa, ad opera del c.d. testo unico ambientale, della nozione di scarico, rispetto a quella previgente del D. Lgs 152/1999, certamente ben più precisa ed inequivoca, ha sempre, però, mantenuto ferma la propria linea interpretativa.³⁵

Sul punto va citata, innanzitutto, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 40191 del 30 ottobre 2007. Nel dispositivo della sentenza, si legge che: *“ Per quanto concerne la definizione di scarico è stato eliminato il riferimento alla immissione diretta tramite condotta (cfr art. 74 lettera ff decreto legislativo n. 152/2006). L'articolo 185 primo comma lettera b) del decreto legislativo citato precisa, infatti, che non rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti gli scarichi idrici esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue. Questo collegio, nonostante il mancato riferimento nella definizione di scarico all'immissione tramite condotta e nonostante qualche imprecisione terminologica, ritiene che si possa escludere un ritorno allo scarico indiretto che era previsto dall'articolo 1 lettera a) della legge Merli e che non è stato riproposto nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Quindi anche in base al citato decreto legislativo per scarico si deve intendere l'immissione nel corpo ricettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di*

³⁴ Lo stesso giudice comunitario (causa C-252/05 sentenza del 10 maggio 2007) chiamato a pronunciarsi sul rapporto tra la normativa sui rifiuti e quella relativa alle acque reflue ha concluso che le acque reflue sono escluse dall'applicazione della normativa sui rifiuti, a condizione che le stesse acque siano già disciplinate da altra normativa. Sul punto, vedasi il commento V. Vattani “ Le acque reflue non trattate fuoriuscite dalla rete fognaria sono un rifiuto ” in www.dirittoambiente.com.

³⁵ Cass. Sez. III sentenza n. 35888 del 26.10.2006: la nozione di scarico non prevede “ ...come mezzo essenziale per l'esecuzione dello stesso, la presenza di tubazioni o apparecchiature speciali costituenti una vera e propria condotta, dovendo ritenersi che integra scarico in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, ~~o~~ comunque canalizzata (senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore... “.

canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni... ” concludendo che “ ...la linea di confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti è ancora quella delineata da questa Corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 19 del 1995 Forina... ”³⁶

Di analogo tenore è la pronuncia della Cassazione penale Sez. III del 7 novembre 2007 (dep. 11 febbraio 2008 n. 6417) Est. Fiale, ove si ribadisce che: “ *nonostante i difetti di chiarezza e di coordinamento delle nuove disposizioni normative, deve continuare a ritenersi che i c.d. scarichi indiretti, cioè quelli che non raggiungono immediatamente un corpo ricettore o un impianto di depurazione, continuano ad essere disciplinati dalla normativa sui rifiuti ed invero, qualora il collegamento tra fonte di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico per fare posto allo smaltimento del rifiuto liquido ”.*^{37 38}

Di indubbia chiarezza, è, altresì, la pronuncia della Cass. Sez. III Sent. 2246 del 16 gennaio 2008 Est. Papa, ove si afferma che: “ *il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Allora (articolo 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 152/1999) come ora (art. 110 comma 3 lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 152/2006) la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione. “*

I suggerimenti della giurisprudenza al legislatore per il ritorno ad una definizione di scarico più netta rispetto a quella delineata nell'articolo 74 dell' originario D.Lgs. 152/2006 sono stati, oggi, accolti con il D. Lgs. 4/2008.

Nella sentenza della Cassazione penale, Sezione III, 13 maggio 2008, n. 19205, la Suprema Corte, dopo aver passato in rassegna l'evoluzione normativa del concetto di scarico, conferma che le violazioni in materia di scarico trovano applicazione, soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia diretto.³⁹

³⁶ La sentenza Forina è richiamata nel primo paragrafo di questo capitolo.

³⁷ Vedasi in merito il commento di G. Stracuzza in www.lexambiente.it

³⁸ Vedasi “ Scarichi & Scarichi “ di M. Santolici e V. Vattani pagg. 16 e 17.

³⁹ Vedasi in merito il commento di D. Dall'Igna in www.dirittoambiente.com

Deve essere ricordata, infine, la pronunzia della Cassazione penale nella sentenza n. 25037/2011, ove il Collegio rileva: “ *Per scarico si deve intendere qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.* “ ⁴⁰

Dottrina e giurisprudenza hanno, quindi, contribuito a definire in maniera netta l'odierno confine normativo tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi.

La prassi applicativa presenta però e non di rado fattispecie applicative, di dubbia risoluzione normativa, di cui ci occuperemo nel capitolo successivo.

CAPITOLO III. La prassi applicativa tra scarichi e rifiuti liquidi nella fase di accertamento degli illeciti ambientali.

PARAGRAFO 1. Lo scarico in vasca ed i pozzi neri.

La prassi applicativa conosce fattispecie, nelle quali distinguere tra rifiuti liquidi ed acque di scarico non risulta certamente operazione di agevole risoluzione.

Occorrerà, in ogni caso, distinguere preliminarmente due ipotesi fondamentali.

Qualora una azienda od anche un privato decidano, infatti, di riversare all'esterno i propri rifiuti liquidi, magari raccogliendoli in vasche, pozzi o altro, ebbene, in tali casi, ci troveremo di fronte - non ad uno scarico in senso proprio - ma ad uno smaltimento di rifiuti liquidi illegale, previsto e punito dalla parte quarta del c.d. Codice dell'Ambiente.

Al contrario, invece, qualora l'acqua di scarico venga tradotta, attraverso un qualsiasi sistema di collettamento stabile, verso uno dei corpi ricettori, indicati dal D. Lgs 152/2006, si avrà uno scarico, che dovrà essere poi autorizzato.

Talora, potrà risultare difficile distinguere tra uno smaltimento illegale di rifiuti liquidi ed uno scarico illecito, semplicemente perché non autorizzato.

In tali casi, occorre che l'interprete verifichi l'astratta ammissibilità del rifiuto liquido come acqua di scarico. Se tale verifica dia esito negativo, alla luce di concreti parametri gestionali e sostanziali, allora non si avrà un semplice scarico di acque reflue non autorizzato (con il conseguente più mite trattamento sanzionatorio) ma bensì una gestione ed uno smaltimento illecito di rifiuti.

Potrebbe, invece, verificarsi che l'operatore di polizia giudiziaria si trovi di fronte ad uno scarico di acque reflue, che rispetti concretamente i connotati di cui all'articolo 74 del D. Lgs 152/2006, ma che, pur tuttavia, questo stesso scarico non sia autorizzato. Ebbene, in tali casi, nonostante l'assenza del formale titolo autorizzatorio, la fattispecie continuerà a permanere nell'ambito applicativo dello scarico illegale e non - di certo - finirà per essere uno smaltimento illegale del rifiuto liquido.

In altre parole, è come se, in qualche modo, per evitare errori di sorta, l'operatore di turno, sia chiamato ad effettuare ex ante una valutazione prognostica circa l'astratta riconoscibilità o meno da parte della Pubblica Amministrazione di uno scarico o di un semplice rifiuto liquido di fronte a fattispecie ambigue.

Come si accennava in precedenza, non costituiscono, certamente, scarichi in senso tecnico i riversamenti di acque reflue aziendali in vasche, bacini, invasi, cisterne ed altri contenitori. In tali casi, si potrà parlare solo di deposito temporaneo di rifiuti liquidi, dal momento che il riversamento verso il corpo ricettore cessa di essere diretto. Il successivo prelevamento ed il conseguente trasporto costituiscono, di conseguenza, fasi di gestione del rifiuto liquido, disciplinate dalla parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Analogamente, talune prassi aziendali inducono a riversare i propri rifiuti liquidi nei c.d. "laghetti aziendali". In tali fosse, siano esse più o meno impermeabilizzate, può agevolmente individuarsi, come per le vasche, un puro e semplice accumulo di rifiuti liquidi, disciplinato dalla normativa sui rifiuti.

Sui c.d. pozzi neri delle abitazioni in campagna, anche se si tratta di privati, può parimenti affermarsi che il riversamento delle acque nere verso un qualsiasi contenitore esterno vale a configurare un semplice accumulo di rifiuti liquidi e non di acque di scarico. La ditta di autospurgo, che preleverà tale rifiuto, dovrà, di conseguenza, rispettare le norme previste sulla tracciabilità dei rifiuti.

Non v'è chi non veda come lo scarico indiretto, in passato utilizzato per disciplinare simili fattispecie, sia ormai veramente scomparso.

PARAGRAFO 2. Gli scarichi nelle reti fognarie.

L'importanza e la necessità di operare una netta distinzione tra la disciplina giuridica dei rifiuti liquidi e quella delle acque di scarico si evidenziano anche in relazione agli scarichi fognari e, quindi, ai depuratori comunali.

Risulta, infatti, di facile intuizione che si avrà un depuratore, solo ove il riversamento riguardi degli scarichi, nel senso proprio - giuridico del termine, esplicitato nelle pagine, che precedono.

Laddove, invece, si faccia riferimento non ad acque di scarico, bensì a rifiuti liquidi, ebbene, in tali fattispecie, avremo non un depuratore, bensì un normale impianto per lo smaltimento di rifiuti, con tutte le conseguenze del caso.

Ancora una volta, quindi, la tematica, oggetto della presente trattazione, mostra la sua grande rilevanza ed la sua evidente portata applicativa pratica.

In altre parole, non si può distinguere un depuratore da un impianto di trattamento di rifiuti, se preliminarmente non si è riusciti a distinguere tra la sussistenza di acque di scarico o di rifiuti liquidi. Solo, dopo le distinzioni del caso, si potrà, infatti, fare corretta applicazione delle norme della parte terza del D. Lgs 152/2006 per le acque di scarico e delle norme della parte quarta del D. Lgs 152/2006 per i rifiuti liquidi.

La Corte di Cassazione (Sez. III - sentenza del 05 gennaio 2000, n. 3628) conferma gli assunti sostenuti, affermando che: *“ quando un insediamento produttivo sia dotato di un impianto di depurazione destinato esclusivamente al trattamento delle acque reflue del ciclo produttivo dell'insediamento stesso, lo scarico delle medesime acque effettuato attraverso il medesimo impianto è sottratto alla sfera di applicabilità della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del D. Lgs n.22/1997, il quale distingue le acque di scarico dai rifiuti allo stato liquido, escludendo per le prime la loro assoggettabilità alla suindicata normativa, che resta invece applicabile ai secondi. “*.

In termini pratici, il depuratore comunale dovrebbe, pertanto, ricevere solo²⁷ acque di scarico e mai rifiuti liquidi. Parimenti, non dovrebbero essere riversati nel

depuratore comunale quei rifiuti liquidi, che, nel vigore della Legge Merli, venivano chiamati scarichi indiretti.

L'articolo 110 comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 conforta l'impostazione riferita, con una disposizione di carattere generale, che così recita: “...è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti”.

La norma citata prevede, però, due eccezioni, che, in qualche modo, servono a confermare la regola:

- la prima (al secondo comma dell'articolo 110 citato) prescrive che: “*l'autorità competente, d' intesa con l'Autorità d'Ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti equidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione*”.
- la seconda eccezione (al terzo comma dell'articolo 110 citato) prevede, infine, che: “*Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente... è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali...:*
a) *rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*”.

Le due eccezioni normative descritte non valgono, comunque, a trasformare il depuratore comunale delle acque di scarico in un impianto di trattamento di rifiuti.

Nella prima fattispecie, del resto, la fattibilità del trattamento del rifiuto liquido è subordinata ad una autorizzazione espressa dell'autorità competente. Nel secondo caso, parimenti, la deroga automatica per il trattamento dei rifiuti liquidi, costituiti da acque reflue, è consentita solo a fronte di severe condizioni oggettive e comunque nel rispetto dei valori limite per lo scarico in fognatura.⁴¹

La previsione del terzo comma dell'articolo 110 in argomento fa riferimento, per esemplificare, sia agli scarichi domestici (ed è l'ipotesi più

⁴¹ Vedasi “ Scarichi & Scarichi “ di M. Santolici e V. Vattani pagg. 88 e seguenti

frequente) sia a quegli scarichi di acque industriali, che, per una ragione qualsiasi, (anche la distanza dalla rete fognaria) non possono essere riversati direttamente nei corpi ricettori.

La *ratio* legislativa della previsione della deroga di cui al terzo comma dell'articolo 110 del D. Lgs 152/2006 è la seguente. Se le acque di scarico domestiche od anche aziendali (dopo idonea depurazione) siano divenute, per tipologia qualitativa, idonee ad essere astrattamente riversate nei corpi ricettori, è opportuno (e non vi sarebbe valido motivo per vietarlo) che tali acque vengano ammesse nel depuratore comunale, senza che, solo per questo il depuratore stesso possa essere scambiato per un normale impianto di trattamento di rifiuti.

Le eccezioni, quindi, - giova ripeterlo - confermano le regole, poste a base della necessaria distinzione tra le acque di scarico ed i rifiuti liquidi, anche quando, per necessità, i depuratori delle acque di scarico si “ arrendano “ a ricevere saltuariamente rifiuti liquidi, costituiti da acque reflue. ⁴²

⁴² Vedasi “ Scarichi & Scarichi “ di M. Santoloci e V. Vattani pagg. 176 e seguenti

PARAGRAFO 3. La fertirrigazione.

Un ultimo tema da trattare è quello dei reflui da allevamento. Tali reflui, infatti, costituiscono un classico esempio della difficoltà di distinguere, in taluni casi, i rifiuti liquidi dalle acque di scarico. Sulla scorta dei criteri definiti nei capitoli precedenti, occorrerà, in altre parole, capire quando il refluo da allevamento è un normale rifiuto liquido e quando, invece, lo stesso assumerà la veste giuridica di un vero e proprio scarico.

Come già ampiamente ripetuto, sarà necessario verificare le scelte strutturali, operate dalle singole aziende, riconoscendo la natura dello scarico solo ai riversamenti diretti nei corpi ricettori.

La scelta di procedere mediante accumuli dei rifiuti liquidi da allevamento in vasche o altri simili contenitori non permetterà, di conseguenza, al rifiuto stesso di uscire dalla sfera applicativa della parte quarta del testo unico ambientale - riservata ai rifiuti - per entrare nella parte terza dello stesso testo unico, dedicata, invece, alle acque di scarico.

La norma conferma gli assunti sostenuti all'articolo 101 comma 7 lettera b), ove si legge che: “ ... *ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:*

a) ...

b) *provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame “.*

Resta beninteso, però, che tale disciplina potrà trovare corretta applicazione solo con riferimento ai riversamenti diretti di liquami zootecnici in corpi ricettori, quali fogne o fiumi. Ne deriva come logica conseguenza che la pratica della fertirrigazione non dovrebbe riguardare mai gli scarichi di reflui da allevamento, ma solamente i rifiuti liquidi, contenuti in vasche e poi trasportati dalle aziende di allevamento sui campi.

La Cassazione,⁴³ sul punto, si esprime in maniera netta: “ ... *l'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce*

⁴³ Cass. pen. sentenza 4 luglio 2008, n. 27071

ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento di bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione. ..la raccolta nella vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti. ” .

La stessa Corte di Giustizia UE, nella causa C-416/02, afferma: “ ...*gli effluenti di allevamento possono...sfuggire alla qualifica di rifiuti , se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell'ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati “.*

La fertirrigazione finisce, allora, per l'essere una eccezione al normale sistema di smaltimento legale dei rifiuti, dal momento che il legislatore ⁴⁴ consente lo spandimento di reflui da allevamento sul suolo, piuttosto che pretenderne, invece, l'ordinario smaltimento o recupero.

Lo spandimento dei reflui da allevamento non deve, però, arrivare a costituire una ipotesi di vero e proprio abbandono incontrollato di rifiuti liquidi sul suolo, con la possibile dannosa formazione di ruscellamenti e/o acquitrini. ⁴⁵

In molti casi, infatti, dietro l'apparente motivazione della fertirrigazione, si nasconde la dolosa volontà di utilizzare dei terreni, oramai incolti ed abbandonati, come veri e propri luoghi di discarica. Ebbene, in tali casi, si avrà non una fertirrigazione irregolare, bensì uno smaltimento illegale di rifiuti.

⁴⁴ vedasi l'articolo 112 dal titolo “ Utilizzazione agronomica “del D. Lgs 152/2006;

⁴⁵ Vedasi il D.M. 7 APRILE 2006 “ *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento “*

CONCLUSIONI

Al termine del nostro lavoro, si possono esplicitare talune brevi conclusioni.

Il tema della distinzione tra rifiuti liquidi ed acque di scarico è, sicuramente, di importanza primaria per tutti gli operatori, che si vogliano interessare di politiche di tutela dell'ambiente.

Sull'argomento, oggetto della presente trattazione, la normativa del c.d. testo unico ambientale, forte della spinta inesauribile della dottrina e sulla scorta delle attente pronunzie della Cassazione Penale, risulta, oggi, chiara, efficace e, soprattutto, funzionale agli obiettivi di miglior tutela possibile dell'ambiente.

Eppure, la complessità di talune fattispecie ed il concreto atteggiarsi delle stesse nella vita di tutti i giorni determinano spesso il riemergere di vecchie costruzioni giuridiche (come il c.d. scarico indiretto) nonché di nuovi fattispecie, meritevoli di accurati approfondimenti. (quelle di cui abbiamo dato conto, a titolo esemplificativo, nel terzo capitolo).

Non si può, comunque, tacere che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso interpretazioni rigorose delle norme, interpretazioni, che non devono lasciare spazio alcuno a letture di comodo, parziali e mascherate, o, peggio ancora, preordinate esclusivamente ad interessi utilitaristici.

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA

- ALLERUZZO N.: “ *Manuale pratico di polizia ambientale* “; Ed. Maggioli 2012
BERTUZZI R.
- AMENDOLA G. : “ *Violazioni e sanzioni in tema di rifiuti nel nuovo testo unico ambientale* “
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- AMENDOLA G. : “ *Acque di scarico e rifiuti liquidi* “ da www.industrieambiente.it;
- AMENDOLA G. : “ *Scarichi idrici e rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale* “ da
www.dirittoambiente.com
- BERTUZZI R. “ *Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido* ” da www.lexambiente.it di
L. RAMACCI
- DALL'IGNA D. : “ *La definizione di scarico e l'immissione occasionale di reflui. Nota a
Cass. Pen. , sez. III, 13 maggio 2008, n. 19205* “ da
www.dirittoambiente.com
- GIAMPIETRO P. : “ *Le acque di falda: scarichi o rifiuti ?* “ da
www.giampietroambiente.it;
- MAGLIA S. : “ *Codice dell'Ambiente 2012 - commentato con la giurisprudenza* “
CELT Ed. XXII - 2012 ;
- MANZIONE A.: “ *I controlli sui rifiuti e il SISTRI* “ Ed. Maggioli 2011;
- NOE ' G.: “ *Prontuario di Polizia Ambientale* “ Ed. Maggioli 2011; 33

- NOE ' G.: “ *Manuale di vigilanza ambientale* “ Ed. Gaspari 2006;
- PRATI L.: “ *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo* “; Ed. IPSOA
GALOTTO G.
- PRATI L.: “ *Lo scarico indiretto dopo il D.Lgs 152/1999: una morte solo apparente ?* ” da www.lexambiente.it
- RAMACCI L.: “ *Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria* “ Ed. Maggioli 2007;
- SANTOLOCI M. : “ *Tipologie di scarico e corpi ricettori nel contesto della disciplina della parte terza del D. Lgs 152/2006 - Videorelazione – Diritto all’ambiente* ” ;
- SANTOLOCI M. : “ *Il concetto di scarico: la definizione normativa. Analisi e commento - Videorelazione - Diritto all’ambiente* ” ;
- SANTOLOCI M. : “ *Quesiti pratici ed operativi a proposito di rifiuti liquidi e scarico nel nuovo testo unico ambientale* “ ; Rivista Silvae Anno II n. 5
- SANTOLOCI M. : “ *Rifiuti – Acqua e altri inquinamenti* ” ; Laurus Robuffo quarta edizione
- SANTOLOCI M. : “ *Un quesito su scarico diretto ed indiretto* ” ; da www.dirittoambiente.com
- SANTOLOCI M. : “ *Il depuratore comunale ed il trattamento dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue: un sistema normativo totalmente rinnovato tra il decreto-acque ed il decreto-rifiuti.* ” ; da www.dirittoambiente.com
- SANTOLOCI M. : “ *Principi e strategie operative contro la criminalità ambientale in materia di gestione illecita di rifiuti* “ ; da www.dirittoambiente.com

- SANTOLOCI M. : “ *Il confine scarico - rifiuti liquidi confermato dal recepimento della Direttiva europea: netta la distinzione tra i due concetti e le due parti del D.Lgs n. 152/06* “; da www.dirittoambiente.com
- SANTOLOCI M. : “ *Scarichi & Scarichi* “; Diritto all’ambiente edizioni 2011;
VATTANI V.:
- SANTOLOCI M. : “ *Prontuario degli illeciti ambientali* “; Ed. La Tribuna 2001;
ROCCA F.:
- SANTOLOCI M. : “ *Manuale dell’illecito amministrativo ambientale* “; Ed. Laurus
PALLOTTA S. 2004
- SANTOLOCI M. : “ *Ma davvero il percolato di discarica è sempre uno scarico? E se fosse invece un rifiuto liquido?* “; Commento alla Cassazione Penale – Sez. III del 25 febbraio 2011 n. 7214; da www.dirittoambiente.com
- VATTANI V.: “ *Le Acque reflue non trattate fuoriuscite dalla rete fognaria sono un rifiuto* “; da www.dirittoambiente.com
- VATTANI V.: “ *Nessun ritorno allo scarico indiretto con il D. Lgs 152/2006. Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza del 30 ottobre 2007, n. 40191* “; da www.dirittoambiente.com